

## **PROCEDURA INFORMATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ (c.d. WHISTLEBLOWING)**

L'istituto della segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici (c.d. *whistleblowing*) è regolato all'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51 della L. n. 190/2012 e modificato con L. n. 179/2017. Attraverso lo strumento del *whistleblowing* il lavoratore può segnalare eventuali condotte illecite o irregolarità, delle quali sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa, senza il timore di subire condotte vessatorie sul luogo di lavoro.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ha dettato, in attuazione del disposto di cui al comma 5 del predetto art. 54-*bis*, le linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.

### ***I segnalanti***

I segnalanti possono essere dipendenti dell'ADISU, sia a tempo determinato che indeterminato, con qualsiasi profilo e qualifica professionale e i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe) presso l'Agenzia. Possono, inoltre, procedere a segnalare le condotte illecite o irregolari i collaboratori, i consulenti dell'ADiSU e i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore della stessa Agenzia.

Alle persone che svolgono un'attività lavorativa in favore di ADISU, ma che non rivestono la qualifica di "*dipendenti pubblici*", quali ad esempio stagisti, tirocinanti, non è applicabile l'istituto del *whistleblowing*.

### ***La tutela dei segnalanti***

L'Agenzia assicura la riservatezza del segnalante sia nella fase di ricezione dell'istanza sia in tutte le fasi successive. L'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 179/2017.

I segnalanti che denunciano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Agenzia condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla denuncia. Per chi non rispetta tale divieto sono applicate sanzioni amministrative e i responsabili ne rispondono, salvo ulteriori forme di responsabilità o di sanzioni previste dalla Legge n. 190/2012, anche dal punto di vista disciplinare.

Come previsto dall'art. 54-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, la segnalazione e l'identità del segnalante sono sottratte dall'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e anche se non normato, dall'accesso di cui al d.lgs. 33/2013.

La comunicazione all'ANAC delle misure ritorsive/discriminatorie poste in essere viene fatta dal segnalante o dalle organizzazioni sindacali dell'ADISU. L'ANAC ne informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per i seguiti di competenza e a prescindere dalla natura della responsabilità.

Laddove sia accertata in capo al segnalante la responsabilità penale, anche con sentenza di primo grado, per reati commessi con la segnalazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il reato di calunnia o diffamazione), la tutela prevista dall'articolo 54-*bis* nei suoi confronti non si applica. Anche in caso di accertata responsabilità civile del segnalante per dolo o colpa grave non si applica la protezione per le ritorsioni subite dallo stesso a causa della segnalazione.

### ***Oggetto della segnalazione***

La segnalazione deve essere fatta per salvaguardare l'interesse dell'integrità dell'Agenzia. I fatti oggetto di segnalazione rientrano nella tutela prevista dall'istituto del *whistleblowing*, laddove comportino *“una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente”* e ciò a prescindere *“dai concorrenti ed eventuali interessi personali del whistleblower”* che comunque andranno dichiarati dallo stesso. Restano escluse dalla tutela prevista dall'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, le segnalazioni che il segnalante sa di essere false, meramente infondate (c.d. voci di corridoio) o inviate per rivendicazioni di lavoro. Tuttavia, visto che la finalità della legislazione in materia di *whistleblowing* è l'emersione di fenomeni corruttivi, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, è sufficiente che ritenga altamente probabile la realizzazione dell'evento corruttivo.

### ***Il destinatario delle segnalazioni***

Il soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione, della corruzione e trasparenza (RPCT) dell'ADISU che procede ad una prima verifica di quanto segnalato entro 15 giorni.

Il RPCT può avvalersi di collaboratori interni all'Agenzia che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile, in fase di accertamento degli illeciti; tali soggetti, tuttavia, sono coinvolti solo con riferimento ai fatti segnalati senza che a loro venga condiviso alcun elemento che possa far identificare il soggetto segnalante; gli eventuali altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, pertanto, dovranno avere un accesso limitato alle informazioni. Tutti coloro che anche accidentalmente vengano coinvolti nella segnalazione sono tenuti alla riservatezza e al rispetto del segreto d'ufficio. L'inosservanza di tali obblighi è passibile di sanzioni per responsabilità disciplinare.

Il RPCT, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione e degli esiti dell'attività istruttoria svolta, qualora ritenga la segnalazione infondata ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora invece il RPCT reputi la segnalazione fondata, potrà inoltrare gli esiti dell'attività istruttoria o la stessa segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) di ADISU, all'Autorità giudiziaria ordinaria, alla Corte dei conti, ad ANAC, al Dipartimento della Funzione Pubblica o ad altri organi, a seconda del caso di specie. La segnalazione dovrà essere inviata in forma anonimizzata specificando che si tratta di una

segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. 165 del 2001.

Laddove l'identità del segnalante venga in seguito richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

L'avvio dell'istruttoria deve avvenire entro 15 giorni che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione; l'istruttoria è completata entro 60 giorni decorrenti dalla data di avvio della stessa. Dove è necessario i termini possono essere prorogati, previa adeguata motivazione.

### ***Invio della segnalazione***

La segnalazione può essere presentata mediante l'accesso ad una apposita piattaforma informatica, denominata *WhistleblowingPA* messa a disposizione dall'Agenzia.

Il segnalante può accedere alla piattaforma informatica dalla maschera interattiva *WhistleblowingPA* pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione di Amministrazione Trasparente.

La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Il RPCT riceverà la segnalazione e verrà gestita garantendo la confidenzialità del segnalante.

La piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.